

COMUNE DI TADASUNI – PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2018

Modifiche allo Statuto Unione dei Comuni del Guilcier

TESTO ATTUALE	L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna e altre leggi e disposizioni richiamate	TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE
<p>Art. 1 Istituzione dell'Unione</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e del capo I della L.R. 2 agosto 2005 n. 12, tra i comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni, è costituita l'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni del Guilcier", di seguito chiamata "Unione".</p> <p>2. L'Unione ha sede legale in Abbasanta presso i locali del Centro Servizi Losa s.r.l..</p> <p>3. L'Unione è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali; pertanto essa ha personalità giuridica e potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni associati.</p> <p>4. Il cambiamento della sede è deliberato dall'Assemblea.</p> <p>5. Gli organi si riuniscono, di norma, nelle sede dell'Ente; possono riunirsi anche in sedi diverse purché nell'ambito del territorio dell'Unione.</p> <p>6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.</p>	<p><i>Modifica non scaturente dalla L.R. n. 2/2016, ma ritenuta opportuna al fine di adeguare la sede in vista del prossimo trasferimento.</i></p>	<p>Art. 1 Istituzione dell'Unione</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e del capo I della L.R. 2 agosto 2005 n. 12, tra i comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni, è costituita l'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni del Guilcier", di seguito chiamata "Unione".</p> <p>2. <u>L'Unione ha sede legale in Ghilarza, via Matteotti n. 1 presso i locali ex sede del Giudice di Pace.</u></p> <p>3. L'Unione è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali; pertanto essa ha personalità giuridica e potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni associati.</p> <p>4. Il cambiamento della sede è deliberato dall'Assemblea.</p> <p>5. Gli organi si riuniscono, di norma, nelle sede dell'Ente; possono riunirsi anche in sedi diverse purché nell'ambito del territorio dell'Unione.</p> <p>6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.</p>

<p>7. L'Unione può dotarsi, con delibera dell'Assemblea, di uno stemma e di un gonfalone, l'uso dei quali è disciplinato da apposito regolamento.</p>		<p>7. L'Unione può dotarsi, con delibera dell'Assemblea, di uno stemma e di un gonfalone, l'uso dei quali è disciplinato da apposito regolamento.</p>
<p>Art. 2 Statuto e regolamenti</p> <p>1. Lo Statuto è approvato dai consigli dei comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.</p> <p>2. Lo Statuto può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua approvazione.</p> <p>3. L'Unione adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.</p>	<p>2° comma - art. 10 - (<i>Ordinamento dell'unione di comuni) L.R. n. 2/2016</i></p> <p>2. I singoli comuni che costituiscono l'unione adottano l'atto costitutivo e lo statuto con le modalità previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000. Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dei sindaci con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.</p> <p>Commi 4°, 5° e 6° - art. 6 del Testo Unico EE.LL. 267/2000</p> <p>4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.</p> <p>5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.</p> <p>(il controllo da parte dell'organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)</p>	<p>Art. 2 Statuto e regolamenti</p> <p>1. Lo Statuto è approvato dai consigli dei comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.</p> <p>2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 32 comma 4 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.), senza necessità che le stesse vengano approvate dai consigli dei comuni partecipanti.</p> <p>3. L'Unione adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.</p>

	<p>6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.</p> <p>4° comma art. 32 (Unioni di Comuni) Testo Unico EE.LL.</p> <p>4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.</p> <p>(comma così sostituito dall'art. 1, comma 105, lettera b), legge n. 56 del 2014)</p>	
Art. 3 Finalità dell'Unione	<p>4° comma dell'art. 7 (Unioni di comuni) – L.R. n. 2/2016</p> <p>4. Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, lo statuto dell'unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub-ambiti territoriali. Lo statuto determina le modalità organizzative, l'articolazione territoriale e il numero di comuni facenti parte dell'unione che costituiscono il sub-ambito territoriale, il quale può essere organizzato, anche attraverso</p>	<p>Proposta di modifica: all'art. 3 viene aggiunto un 4° comma: Art. 3 Finalità dell'Unione</p> <p>1. L'Unione è costituita per lo svolgimento congiunto di una pluralità di funzioni, servizi e progetti, promuovendo la progressiva integrazione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono e l'armonizzazione dei loro atti normativi.</p> <p>2. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà; a tal fine gestisce con efficienza ed efficacia l'intero territorio,</p>

<p>mantenendo in capo ai singoli Municipi l'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.</p> <p>3. L'Unione promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al loro miglioramento economico, sociale e culturale, anche favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali e culturali; a tal fine essa persegue l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute, e valorizza il patrimonio storico ed artistico dei Comuni aderenti.</p>	<p><i>convenzione, esclusivamente tra i comuni facenti parte dell'unione di comuni. La convenzione stabilisce il comune capofila e regola i rapporti tra i comuni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).</i></p>	<p>fine gestisce con efficienza ed efficacia l'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Municipi l'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.</p> <p>3. L'Unione promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al loro miglioramento economico, sociale e culturale, anche favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali e culturali; a tal fine essa persegue l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute, e valorizza il patrimonio storico ed artistico dei Comuni aderenti.</p> <p><u>4. Per una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, l'Unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub-ambiti territoriali.*</u></p> <p>* il 4° comma art. 7 della L.R. 2/2016 prevede che lo Statuto determini anche modalità organizzative, articolazione territoriale e numero di comuni facenti parte dell'unione che costituiscono il sub-ambito territoriale.</p> <p><i>Si propone: Con successiva modifica statutaria, qualora l'Unione intenda avvalersi di tale possibilità, verranno definite le modalità organizzative, l'articolazione territoriale e il numero dei comuni costituenti il sub-ambito territoriale.</i></p>
<p>Art. 11 Organi dell'Unione</p> <p>1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:</p> <p>a) L'Assemblea,</p>	<p><i>1° comma - art. 10 (Ordinamento dell'unione di comuni) L.R. n. 2/2016</i></p>	<p>Art. 11 Organi dell'Unione</p> <p>1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:</p>

<p>b) Il Presidente, c) Il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni partecipanti. Essi costituiscono nel loro complesso il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri d'indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.</p> <p>4. Lo svolgimento dei compiti inerenti una carica elettiva in seno all'Unione non dà titolo a maggiori indennità rispetto a quelle percepite nel Comune più popoloso tra quelli aderenti.</p> <p>5. L'Assemblea può deliberare il rimborso delle spese di trasporto relative alle trasferte necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ai componenti degli organi dell'Unione.</p>	<p>1. Sono organi dell'unione di comuni l'assemblea dei sindaci, il presidente e la giunta. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e dei relativi rapporti sono disciplinati dallo statuto.</p>	<p>a) L'Assemblea dei Sindaci (A.d.S.), b) Il Presidente, c) la Giunta dell'Unione (G.U.)</p> <p>2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni partecipanti. Essi costituiscono nel loro complesso il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri d'indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.</p> <p>4. Lo svolgimento dei compiti inerenti una carica elettiva in seno all'Unione non dà titolo a maggiori indennità rispetto a quelle percepite nel Comune più popoloso tra quelli aderenti.</p> <p>5. L'Assemblea può deliberare il rimborso delle spese di trasporto relative alle trasferte necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ai componenti degli organi dell'Unione.</p>
<p>Art. 12 L'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione nel quale sono rappresentati tutti gli Enti associati.</p> <p>2. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni Comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori prototempore degli stessi. Nel caso però di scioglimento di un Consiglio comunale e di gestione commissariale, quel Comune è rappresentato in seno all'Unione dal Commissario sino al rinnovo degli organi comunali.</p> <p>3. In Assemblea ad ogni componente è attribuito un voto qualunque sia la dimensione del comune che rappresenta.</p>	<p>Art. 11 L.R. 2/2016 (Assemblea dei sindaci)</p> <p>1. L'assemblea dei sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione.</p> <p>2. L'assemblea è formata dai sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali. Il Sindaco può farsi rappresentare in forma permanente per tutta la durata del mandato (in tal caso la delega andrà formalizzata con apposita deliberazione), oppure in forma temporanea per le single riunioni mediante delega da assegnare ad un proprio assessore o consigliere comunale. Nel caso però di scioglimento di un Consiglio comunale e di gestione commissariale, quel Comune è</p>	<p>Art. 12 L'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione nel quale sono rappresentati tutti gli Enti associati.</p> <p>2. L'Assemblea è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali. Il Sindaco può farsi rappresentare in forma permanente per tutta la durata del mandato (in tal caso la delega andrà formalizzata con apposita deliberazione), oppure in forma temporanea per le single riunioni mediante delega da assegnare ad un proprio assessore o consigliere comunale. Nel caso però di scioglimento di un Consiglio comunale e di gestione commissariale, quel Comune è</p>

<p>4. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge, e in ogni caso un componente dell'Assemblea decade nel momento in cui perde lo status di sindaco o assessore comunale ed è sostituito da un nuovo rappresentante del Comune secondo le modalità previste dal presente Statuto.</p> <p>5. I componenti dell'Assemblea, designati autonomamente dai comuni, restano in carica per l'intero mandato, salvo eventuale revoca o sostituzione da parte del Comune designante, ovvero decadenza, dimissioni, impedimento.</p>		<p>rappresentato in seno all'Unione dal Commissario sino al rinnovo degli organi comunali.</p> <p>3. In Assemblea ad ogni componente è attribuito un voto qualunque sia la dimensione del comune che rappresenta.</p> <p>4. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge, e in ogni caso un componente dell'Assemblea decade nel momento in cui perde lo status di sindaco o assessore comunale ed è sostituito da un nuovo rappresentante del Comune secondo le modalità previste dal presente Statuto.</p> <p>5. I componenti dell'Assemblea, designati autonomamente dai comuni, restano in carica per l'intero mandato, salvo eventuale revoca o sostituzione da parte del Comune designante, ovvero decadenza, dimissioni, impedimento. <u>In particolare se a far parte dell'Assemblea dell'Unione è stato delegato in modo permanente un consigliere comunale, cessando per qualsiasi altro motivo da quest'ultima carica, decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo rappresentante.</u></p>
<p>Art. 13 Competenze dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, pertanto determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti e verifica che l'azione complessiva dell'Ente raggiunga gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali di programmazione. In particolare compete all'Assemblea:</p> <p>a) L'elezione del Presidente e del vice presidente;</p>	<p>Art. 13 (Presidente)</p> <p>1. Lo statuto stabilisce la durata in carica, in modo da garantire la continuità amministrativa delle funzioni, e le modalità di elezione del presidente tra i sindaci dei comuni associati. Il presidente decade in ogni caso con la cessazione della carica di sindaco.</p> <p>2. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione; sceglie il vice presidente tra i sindaci dei comuni associati, convoca e presiede l'assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento</p>	<p>Art. 13 Competenze dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, pertanto determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti e verifica che l'azione complessiva dell'Ente raggiunga gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali di programmazione. In particolare compete all'Assemblea:</p> <p>a) L'elezione del Presidente e del vice presidente;</p>

<p>b) L'elezione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) La nomina dei revisori dei conti;</p> <p>d) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e le disposizioni relative al patrimonio comune;</p> <p>e) L'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto di gestione;</p> <p>f) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi; g) L'approvazione dell'adesione all'Unione di altri Comuni secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Statuto.</p> <p>h) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale;</p> <p>i) La nomina e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati. In generale competono all'Assemblea gli atti che l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al Consiglio comunale.</p> <p>2. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione, salvo quanto previsto dall'art. 20 lett. d) del presente Statuto.</p>	<p><i>degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.</i></p>	<p>b) L'elezione della Giunta dell'Unione;</p> <p>c) La nomina dei revisori dei conti;</p> <p>d) L'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e le disposizioni relative al patrimonio comune;</p> <p>e) L'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto di gestione;</p> <p>f) L'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi;</p> <p>g) L'approvazione dell'adesione all'Unione di altri Comuni secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Statuto;</p> <p>h) L'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale;</p> <p>i) La nomina e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati. In generale competono all'Assemblea gli atti che l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al Consiglio comunale.</p> <p>2. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione, salvo quanto previsto dall'art. 20 lett. d) del presente Statuto.</p>
<p>Art. 14 Deliberazioni</p> <p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.</p> <p>2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti</p>	<p><i>Modifica non scaturente dalla L.R. n. 2/2016.</i></p>	<p>Art. 14 Deliberazioni</p> <p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.</p> <p>2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti</p>

<p>e le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>3. Le votazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti valutazioni sulle persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.</p> <p>4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario che cura la redazione dei relativi verbali e, unitamente al Presidente li sottoscrive. Il caso di assenza del segretario il verbale è redatto dal componente più giovane presente.</p> <p>5. Per quanto non previsto dal presente Statuto l'Assemblea può dotarsi di apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.</p>		<p>e le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>3. Le votazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti valutazioni sulle persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.</p> <p>4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il dirigente apicale che cura la redazione dei relativi verbali e, unitamente al Presidente li sottoscrive. Il caso di assenza del segretario il verbale è redatto dal componente più giovane presente.</p> <p>5. Per quanto non previsto dal presente Statuto l'Assemblea può dotarsi di apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.</p>
<p>Art. 15 Presidenza dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione e in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano di età.</p>	<p><i>Da quanto pare desumersi dal tenore della L.R. 2/2016, la nomina del vice presidente non è una mera facoltà.</i></p>	<p>Art. 15 Presidenza dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione e in sua assenza dal Vice Presidente, <u>se nominato, o in assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo</u> dal componente più anziano di età.</p>
<p>Art. 16 Il Presidente</p> <p>1. Il Presidente è il legale rappresentante ed il responsabile dell'amministrazione dell'Unione; esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti, adotta gli atti e assume le determinazioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti; in particolare:</p> <p>a) Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) Garantisce la coerenza tra gli atti di programmazione e di direttiva generale e l'attività gestionale dell'Ente;</p> <p>c) gestionale dell'Ente;</p>	<p>Art. 13 (Presidente) L.R. n. 2/2016</p> <p>1. Lo statuto stabilisce la durata in carica, in modo da garantire la continuità amministrativa delle funzioni, e le modalità di elezione del presidente tra i sindaci dei comuni associati. Il presidente decade in ogni caso con la cessazione dalla carica di sindaco.</p> <p>2. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione; sceglie il vice presidente tra i sindaci dei comuni associati, convoca e presiede l'Assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.</p>	<p>Art. 16 Il Presidente</p> <p>1. Il Presidente è il legale rappresentante ed il responsabile dell'amministrazione dell'Unione; esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti, adotta gli atti e assume le determinazioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti; in particolare:</p> <p>a) Convoca e presiede l'Assemblea e <u>il Consiglio di Amministrazione</u>—la Giunta dell'Unione;</p> <p>b) nomina e revoca il vice presidente designandolo tra i Sindaci dei Comuni associati;</p>

<p>d) Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti; e) attribuiti ai Sindaci relativamente alle funzioni e servizi trasferiti;</p> <p>f) Nomina il Segretario e lo revoca previa deliberazione del C.d.A.;</p> <p>g) Nomina e revoca l'eventuale Direttore previa deliberazione del C.d.A.;</p> <p>h) Nomina gli eventuali Responsabili dei Servizi;</p> <p>i) Può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti del C.d.A. e dell'Assemblea.</p> <p>2. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.</p>	<p>Art. 108. Direttore generale D.lgs. 267/2000</p> <p>(figura del Direttore Generale è stata soppressa nei comuni inferiori a 100.000 abitanti dall'articolo 2, comma 186, lettera d), legge n. 191 del 2009, modificato dall'art. 1, comma 1-quater, lett. d), legge n. 42 del 2010.</p>	<p>c) Garantisce la coerenza tra gli atti di programmazione e di direttiva generale e l'attività gestionale dell'Ente;</p> <p>d) Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci relativamente alle funzioni e servizi trasferiti;</p> <p>e) Nomina il Segretario e lo revoca previa deliberazione del C.d.A. della Giunta dell'Unione nei casi previsti dalla legge;</p> <p>f) Nomina e revoca l'eventuale Direttore previa deliberazione del C.d.A. della Giunta dell'Unione;</p> <p>g) Nomina gli eventuali Responsabili dei Servizi;</p> <p>h) Può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti del C.d.A. della Giunta dell'Unione e dell'Assemblea.</p> <p>2. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.</p>
<p>Art. 18 Il Vice Presidente</p> <p>1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio di Amministrazione e svolge i compiti previsti dal comma 2 del precedente art. 16.</p> <p>2. La carica di Vice Presidente ha una durata pari a quella del Presidente, salvo revoca da parte dell'Assemblea o di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza.</p>	<p>Art. 13 (Presidente) L.R. n. 2/2016</p> <p>1. Lo statuto stabilisce la durata in carica, in modo da garantire la continuità amministrativa delle funzioni, e le modalità di elezione del presidente tra i sindaci dei comuni associati. Il presidente decade in ogni caso con la cessazione della carica di sindaco.</p> <p>2. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione; sceglie il vice presidente tra i sindaci dei comuni associati, convoca e presiede l'assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali.</p>	<p>Art. 18 Il Vice Presidente</p> <p>1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti è nominato dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni associati il Consiglio di Amministrazione e svolge i compiti previsti dal comma 2 del precedente art. 16.</p> <p>2. La carica di Vice Presidente ha una durata pari a quella del Presidente, salvo revoca da parte dell'Assemblea del Presidente che lo ha nominato o di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza.</p> <p>3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.</p> <p>4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni</p>

		<p><u>del Presidente sono esercitate dal più anziano di età tra i componenti della Giunta.*</u></p> <p><i>* Tale inciso è stato eliminato per coordinarlo con quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, ai sensi del quale:</i></p> <p><i>Art. 15 Presidenza dell'Assemblea</i></p> <p><i>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione e in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato o in assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo <u>dal componente più anziano di età.</u></i></p>
<p>Art. 19 Il Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Unione al quale spetta di dare attuazione agli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Unione e da tre consiglieri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e con voto limitato a due; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.</p> <p>3. I Consiglieri durano in carica un anno e possono essere riconfermati, salvo quanto stabilito dall'accordo sulla rotazione delle cariche di cui al comma 3 dell'art.17.</p> <p>4. I Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni o quando per qualsiasi motivo non fanno più parte dell'Assemblea dell'Unione; l'Assemblea sostituisce il consigliere cessato entro quindici giorni dall'evento e il nuovo eletto dura in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.</p>	<p>Art. 12 (Giunta) L.R. n. 2/2016</p> <p><i>1. Lo statuto stabilisce il numero dei componenti della giunta in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'assemblea. L'assemblea dei sindaci elegge al suo interno i componenti della giunta. Essa può inoltre revocare la giunta o uno o più dei suoi componenti.</i></p> <p><i>2. La giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni ad essa espressamente attribuite e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti, collaborando con il presidente nel governo dell'ente.</i></p>	<p>Art. 19 Il Consiglio di Amministrazione La Giunta dell'Unione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione La Giunta dell'Unione è l'organo esecutivo dell'Unione al quale spetta di dare attuazione agli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione e da tre consiglieri membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti, in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'assemblea, a scrutinio segreto e con voto limitato a due; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.</p> <p>3. I Consiglieri membri della Giunta durano in carica un anno e possono essere riconfermati, salvo quanto stabilito dall'accordo sulla rotazione delle cariche di cui al comma 3 dell'art.17.</p> <p>4. I Consiglieri membri della Giunta cessano dalla carica per dimissioni o quando per qualsiasi motivo non fanno più parte dell'Assemblea dell'Unione; l'Assemblea sostituisce il consigliere componente cessato entro quindici giorni dall'evento e</p>

		il nuovo eletto dura in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio dell'organo.
Art. 20 Competenze del Consiglio di Amministrazione 1. Il C.d.A. collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione e in particolare: a) attua gli indirizzi deliberati dell'Assemblea; b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti assembleari nei casi indicati dallo Statuto; c) riferisce trimestralmente all'Assemblea sull'attività svolta; d) adotta, in caso d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dall'art 175, comma 4 del D. Lgs: 18 agosto 2000 n. 267; e) adotta collegialmente tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea, al Presidente, al Segretario o al Direttore e ai Responsabili dei Servizi se nominati. 2. Il C.d.A. delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. 3. Alle deliberazioni del C.d.A. si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. 4. Per le deliberazioni che riguardano la gestione associata di servizi o funzioni, il C.d.A. provvederà a consultare e informare i comuni in esso temporaneamente non rappresentati nelle forme e nei modi che lo stesso Consiglio stabilirà.	Art. 20 Competenze del Consiglio di Amministrazione della Giunta dell'Unione 1. Il C.d.A. La G.U. collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione e in particolare: a) attua gli indirizzi deliberati dell'Assemblea; b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti assembleari nei casi indicati dallo Statuto; c) riferisce trimestralmente all'Assemblea sull'attività svolta; d) adotta, in caso d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dall'art 175, comma 4 del D. Lgs: 18 agosto 2000 n. 267; e) adotta collegialmente tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea, al Presidente, al Segretario o al Direttore e ai Responsabili dei Servizi se nominati. 2. Il C.d.A. La G.U. delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. 3. Alle deliberazioni del C.d.A. della G.U. si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. 4. Per le deliberazioni che riguardano la gestione associata di servizi o funzioni, il C.d.A. La G.U. provvederà a consultare e informare i comuni in esso temporaneamente non	

		rappresentati nelle forme e nei modi che lo stesso Consiglio la stessa Giunta stabilirà.
<p>Art. 21 Prerogative e responsabilità degli Amministratori</p> <p>1. Ai componenti gli organi dell'Unione si applicano, per quanto riguarda aspettative e permessi, le norme vigenti per i consiglieri e amministratori comunali; le eventuali indennità sono deliberate dall'Assemblea nei limiti previsti dall'art.11 comma 4 del presente Statuto.</p> <p>2. Agli stessi componenti si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli Amministratori degli enti locali.</p>	<p>Comma 8 DL. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 - Vieta di attribuire emolumenti in qualsiasi forma (compresi retribuzioni, gettoni, o indennità) agli amministratori di Comunità montane e Unioni di Comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche.</p>	<p>Art. 21 Prerogative e responsabilità degli Amministratori</p> <p>1. Ai componenti gli organi dell'Unione si applicano, per quanto riguarda aspettative e permessi, le norme vigenti per i consiglieri e amministratori comunali; le eventuali indennità sono deliberate dall'Assemblea nei limiti previsti dall'art.11 comma 4 del presente Statuto.</p> <p>2. Agli stessi componenti si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli Amministratori degli enti locali.</p>
<p>Art. 25 Il Segretario</p> <p>1. L'Unione ha un Segretario, nominato dal Presidente sentito il Consiglio di Amministrazione e scelto, di norma, tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione.</p> <p>2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione; b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Unione è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai</p>	<p>5° comma art. 14 (Organizzazione e funzionamento) L.R. 2/2016</p> <p><i>5. (Comma modificato da legge regionale 20 aprile 2016, n. 7, articolo 2, comma 1) Nelle unioni di comuni è nominato un dirigente apicale, scelto: a) in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle sopprese, e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in servizio e tra i dirigenti di ruolo delle comunità montane; quindi tra coloro che abbiano svolto le funzioni di segretario di unione di comuni o di comunità montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci;</i></p> <p><i>L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 - Testo aggiornato e coordinato a cura</i></p>	<p>Art. 25 Il Dirigente apicale</p> <p>1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 "Organizzazione e funzionamento", comma 5, della Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 2, l'Unione nomina un dirigente apicale scelto:</p> <p>a) in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), ivi comprese quelle sopprese, e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in servizio e tra i dirigenti di ruolo delle comunità montane; quindi tra coloro che abbiano svolto le funzioni di segretario di unione di comuni o di comunità montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci;</p> <p>b) a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo</p>

<p>regolamenti o conferitagli dal Presidente nell'ambito dei suoi poteri.</p> <p>3. La nomina del Segretario ha durata di tre anni dal momento del suo insediamento e può essere riconfermato; può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.</p>	<p><i>del Settore Osservatorio enti locali e Progetti Comunitari b) a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).</i></p>	<p>11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p> <p>2. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento nazionale della dirigenza pubblica ove sia prevista e disciplinata la figura del Dirigente Apicale degli Enti Locali, l'efficacia del 1° comma è rinviata e il Presidente dell'Unione si avvale di uno dei segretari dei comuni associati, i cui compiti sono quelli di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000".</p> <p>3. Il dirigente apicale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.</p> <p>4. Il dirigente apicale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.</p> <p>5. Al dirigente apicale vengono attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000.</p> <p>6. Il dirigente apicale, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
<p>Art. 38 Modifica dello Statuto</p> <p>1. Le proposte di modifica del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.</p> <p>2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione, i quali dovranno deliberare entro trenta</p>		<p>Art. 38 Modifica dello Statuto</p> <p>1. Le proposte di modifica del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto al quale si rinvia.</p> <p>2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni</p>

<p>giorni con le modalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.</p> <p>3. La proposta di modifica si intende approvata quando i due terzi dei Comuni associati hanno deliberato in senso favorevole. I Consigli comunali inviano al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica statutaria entro cinque giorni dall'avvenuta esecutività.</p> <p>4. Il Presidente dell'Unione metterà all'ordine del giorno dell'Assemblea la modifica statutaria per l'approvazione definitiva, con la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo.</p>		<p>facenti parte dell'Unione, i quali dovranno deliberare entro trenta giorni con le modalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.</p> <p>3. La proposta di modifica si intende approvata quando i due terzi dei Comuni associati hanno deliberato in senso favorevole. I Consigli comunali inviano al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica statutaria entro cinque giorni dall'avvenuta esecutività.</p> <p>4. Il Presidente dell'Unione metterà all'ordine del giorno dell'Assemblea la modifica statutaria per l'approvazione definitiva, con la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo.</p> <p>2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, nell'Albo Pretorio on line dell'Unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.</p>
---	--	---